REGOLAMENTO (CEE) N. 3979/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], modificato con il regolamento (CEE) n. 1243/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato [3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese [4], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 5 degli ultimi tre regolamenti,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 66/86 [6], ha istituito, sino al 31 dicembre 1986, un controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricultura, originari di diversi paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda i garofani e le rose recise, le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 3353/75 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3353/75 è modificato come qui di seguito:

la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
[5] GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
[6] GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 12.